

*Cass., sez. III –sentenza 15 dicembre 2015, n°25224.
Pres. SALME', est. DE STEFANO [massimata da RP]*

**Inammissibilità dell'azione esecutiva per il recupero di somme esigue se non preceduta
dalla sollecitazione del debitore all'adempimento spontaneo**

E' contrario alla buona fede, fino a configurare un abuso del processo, avviare un'azione esecutiva per il recupero di una somma modesta, nel caso di specie pari ad € 8,58, o comunque "che definire esigua è a dir poco un eufemismo".

Tale *ratio decidendi* è pienamente condivisa dalla medesima Corte che con Sent. 3 marzo 2015 n. 2015 così statuisce: "l'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso".

Pertanto, al fine di evitare un uso distorto del processo, va riconosciuto in capo al creditore l'onere di sollecitare il debitore, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, ad un adempimento spontaneo del modestissimo residuo, (Conforme Cass.4228/2015) in mancanza del quale procedere o proseguire in via esecutiva è contrario a buona fede o comunque non rispondente ad un interesse giuridicamente tutelabile.